

COMUNE DI VIVERONE  
PROVINCIA DI BIELLA

**REGOLAMENTO PER  
L'ESERCIZIO DI SERVIZI  
PUBBLICI NON DI LINEA  
NELLE ACQUE DI  
NAVIGAZIONE DEL LAGO DI  
VIVERONE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31/05/2020

# SOMMARIO

## TITOLO I – Disposizioni generali

*Art. 1 – Disposizioni generali*

*Art. 2 – Requisiti personali per il rilascio ed il mantenimento delle autorizzazioni*

*Art. 3 – Modalità di assegnazione delle autorizzazioni*

*Art. 4 – Contenuti del bando*

*Art. 5 – Presentazione delle domande*

*Art. 6 – Formazione delle graduatorie*

*Art. 7 – Rilascio e durata dell'autorizzazione*

*Art. 8 – Trasferibilità dell'autorizzazione*

## TITOLO II - Servizio pubblico non di linea a mezzo natante

*Art. 9 – Definizione del servizio e tariffe*

*Art. 10 – Contratto di noleggio e trasporto*

*Art. 11 – Sede del titolare*

*Art. 12 – Acquisizione del servizio*

*Art. 13 – Svolgimento del servizio*

*Art. 14 – Obblighi del titolare*

*Art. 15 – Obblighi dell'equipaggio*

*Art. 16 – Sostituzione alla guida*

*Art. 17 – Pontili o punti di attracco*

*Art. 18 – Sostituzione di natanti*

*Art. 19 – Utilizzo dei mezzi in servizio non di linea*

*Art. 20 – Contrassegno*

## TITOLO III – Sanzioni

*Art. 21 - Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione*

*Art. 22 – Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione*

*Art. 23 – Sanzioni amministrative pecuniarie*

TITOLO IV - Norme finali e transitorie

*Art. 24 – Documentazione obbligatoria*

*Art. 25 – Determinazione dei contingenti*

*Art. 26 – Commissione Consultiva*

*Art. 27 – Composizione della Commissione Consultiva*

*Art. 28 – Operatività della Commissione Consultiva*

*Art. 29 – Caratteristiche tecniche dei mezzi*

*Art. 30 – Disposizioni finali*

*Art. 31 – Adeguamento automatico*

## **TITOLO I – Disposizioni generali**

### **Art. 1 – Disposizioni generali**

Il presente Regolamento disciplina il servizio di trasporto pubblico non di linea di cui alla legge n. 21 del 15.01.1992 "legge quadro per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea" e s.m.i effettuato con unità di navigazione che si svolge nell'ambito territoriale del Lago di Viverone e dallo stesso autorizzato.

Per servizio pubblico non di linea si intende quello che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. Il servizio non di linea è compiuto a richiesta del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari concordati di volta in volta con l'utenza.

Per unità di navigazione, in via generale ove non diversamente specificato, si intende ogni costruzione di qualunque tipo con qualunque mezzo propulsione destinata alla navigazione. Per unità da diporto si intendono, invece, i natanti utilizzati a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa ricorso alla normativa regionale e statale, al Codice della Navigazione e ad ogni normativa che regola la materia.

Costituiscono servizi pubblici non di linea per via d'acqua:

- a) Il servizio taxi;
- b) Il servizio di noleggio con conducente.

### **Art. 2 – Requisiti personali per il rilascio ed il mantenimento delle autorizzazioni**

1. L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente Regolamento, può essere rilasciata a cittadini italiani o di uno degli stati membri dell'Unione Europea residenti in Italia, che abbiano raggiunto la maggiore età e che siano in possesso dei seguenti requisiti di idoneità:

a) Idoneità morale:

- ❖ Non essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- ❖ Non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione), 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- ❖ Non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
- ❖ Non aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di discipline degli stupefacenti o sostanze psicotrope (D.P.R. 9.10.1990 n. 309);
- ❖ Non aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti);

- ❖ Non essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- ❖ Non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale.
- ❖ Non aver riportato una o più condanne, irrevocabili, alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica Amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume;
- ❖ Non avere liti o carichi pendenti con il Comune, di qualsiasi natura, riguardanti l'amministrazione del demanio idrico e lacuale;

b) Idoneità fisica:

- essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento del servizio, certificata dal competente servizio sanitario nazionale o dal medico del lavoro a ciò abilitato;

c) Idoneità finanziaria:

- disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto svolgimento del servizio;

- si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di un'attestazione di affidamento rilasciato da aziende, istituti di credito o da Società Finanziarie;

d) Idoneità professionale:

- titolo professionale della navigazione interna di pilota motorista con qualifica di autorizzato o titolo superiore (patenti nautiche);

- iscrizione al ruolo o nella specifica sezione dei conducenti di natanti adibiti a servizio pubblico non di linea, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;

- le figure giuridiche titolari di licenza del servizio pubblico non di linea sono normati dall'art. 7 L. n. 21/92 e art. 19 L.R. 2/2008;

e) Disponibilità di un recapito o indicazione di un rappresentante nell'ambito del Comune.

### **Art. 3 - Modalità di assegnazione delle autorizzazioni**

1. L'assegnazione delle nuove autorizzazioni all'esercizio del servizio di trasporto pubblico di non di linea, o di quelle che si rendono vacanti, avviene attraverso bando di pubblico concorso per soli titoli, indetto entro un anno dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni.

2. L'autorizzazione è valida per una singola unità di navigazione, indipendentemente dal numero di passeggeri trasportati, è vietato cumulare più autorizzazioni al servizio pubblico non di linea sul medesimo natante.

3. È ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio pubblico non di linea effettuato con natanti (art. 8, comma 2, Legge n. 21 del 15.01.1992).

4. Il bando di concorso dovrà contenere l'indicazione di tutti i requisiti, le prescrizioni per l'ammissione al concorso ed i punteggi da attribuire a ciascuna categoria di titoli.

#### **Art. 4 – Contenuti del bando**

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle licenze o autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande
- e) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

#### **Art. 5 – Presentazione delle domande**

1. Per la partecipazione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento occorre presentare domanda con marca da bollo e firma non autenticata.

2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000:

cognome e nome, luogo di nascita, residenza anagrafica e gli estremi dell'iscrizione al ruolo provinciale conducenti servizi pubblici non di linea, sezione conducenti con natanti;

a) Il richiedente deve, inoltre, dichiarare, a pena di esclusione, di essere in possesso dei seguenti requisiti necessari per l'ammissione alla procedura di assegnazione e per il successivo rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea a mezzo natante nel Comune di Viverone:

- aver compiuto la maggiore età;
- aver assolto l'obbligo scolastico;
- essere cittadino italiano o cittadino in uno degli stati membri dell'Unione Europa residente in Italia;
- possedere il requisito dell'idoneità morale, fisica, finanziaria, professionale di cui al precedente art. 2;
- non essere incorso in sanzioni comportanti l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- essere in possesso del titolo professionale della navigazione interna di pilota motorista con qualifica di autorizzato o titolo superiore;
- non avere liti o carichi pendenti con il Comune, di qualsiasi natura, riguardanti l'amministrazione del demanio idrico e lacuale;
- disporre, in base a valido titolo giuridico, di una idonea sede, di una rimessa o di un pontile di attracco nel territorio comunale di VIVERONE;
- avere la proprietà o la disponibilità in leasing del natante destinato allo svolgimento del servizio;
- non avere ottenuto né richiesto, per la medesima unità di navigazione, altra autorizzazione all'esercizio di analogo servizio presso altra Autorità;
- non avere trasferito altra autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante natante nei 5 anni antecedenti la presentazione della domanda;
- non essere incorsi, nei 5 anni antecedenti la presentazione della domanda, in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza o autorizzazione disposti dal Comune nel quale la domanda è stata presentata;

- con quale forma giuridica prevista dall'art.7 della L.21/1992 intende esercitare l'attività oggetto di autorizzazione;
- numero e qualifica del personale che intende adibire al servizio;
- di accettare le condizioni e le prescrizioni per l'esecuzione del servizio fissate dal presente Regolamento.

3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, in originale o in copia autentica nelle forme previste dalla legge:

- a) certificazione rilasciata dalla C.C.I.A.A. attestante l'iscrizione al "ruolo provinciale conducenti servizi pubblici non di linea", sezione "conducenti con natanti";
- b) tesserino del codice fiscale e/o partita Iva;
- c) valido documento d'identità;
- d) titolo professionale della navigazione interna di pilota motorista con qualifica di autorizzato o titolo superiore
- e) certificato di idoneità sanitaria, di data non anteriore a tre mesi.

4. Alla domanda va, inoltre, allegata tutta la documentazione utile e necessaria per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria, tenuti presenti i criteri indicati al successivo art.5.

5. Per l'esame delle domande di assegnazione è istituita apposita commissione comunale di concorso.

#### **Art. 6 - Formazione delle graduatorie**

1. Nella formazione delle singole graduatorie saranno tenuti presenti, tra l'altro, i seguenti criteri:

- a) caratteristiche dell'unità di navigazione da adibire al servizio;
- b) titoli professionali di navigazione;
- c) tipi di iscrizione al ruolo dei conducenti e relativa anzianità;
- d) tipo e numero di altri servizi precedentemente esercitati in base ai mezzi ed al personale:
  - Aver esercitato un servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente, per il medesimo periodo;
  - Aver esercitato, come titolare della licenza o dell'autorizzazione, un'attività di noleggio con conducente o di servizio taxi, o analoghi servizi se eserciti in uno stato dell'unione europea;
  - In assenza dei titoli di cui ai precedenti punti ovvero a parità di punti, costituisce titolo preferenziale l'anzianità di iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti di servizi pubblici non di linea" (anno di iscrizione) e in caso di ulteriore parità l'età anagrafica più elevata;
- e) periodo dell'anno in cui il servizio viene effettuato;
- f) termine entro il quale il richiedente si impegna ad iniziare il servizio a partire dalla data di comunicazione della assegnazione;
- g) messa in disponibilità alla P.A. di servizio pubblico non di linea;

h) conoscenza di una o più lingue straniere, documentata dall'attestazione di frequenza e

tipo di corsi frequentati;

i) disponibilità di unità di navigazione attrezzate per il trasporto di disabili.

2. I criteri di valutazione dei titoli vengono definiti per ogni singola tipologia di servizio.
3. La graduatoria finale è affissa all'Albo pretorio informatizzato del Comune per almeno trenta giorni.
4. La graduatoria di cui sopra ha validità di un anno a decorrere dalla data di approvazione, salvo che per effetto delle avvenute assegnazioni non si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di autorizzazioni, si procede all'emanazione di nuovo bando.

#### **Art. 7 – Rilascio e durata dell'autorizzazione**

1. Il Comune di Viverone sulla scorta della graduatoria finale, provvede al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea a mezzo unità di navigazione;

2. L'autorizzazione verrà rilasciata in base all'ordine della graduatoria.

3. In caso di rinuncia o di impossibilità al rilascio a causa dell'insussistenza dei requisiti o della mancata presentazione della documentazione richiesta da parte del primo della graduatoria l'autorizzazione verrà rilasciata al successivo in ordine di graduatoria, e così via fino all'esaurimento della stessa.

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi il soggetto interessato dovrà dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento, dal bando e dalle norme vigenti; in particolare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di essere utilmente collocato in graduatoria, l'interessato, a pena di decadenza all'assegnazione, dovrà produrre i seguenti documenti:

a) copia autentica attestante la proprietà o la disponibilità in leasing dell'unità di navigazione e l'abilitazione della stessa al servizio per il quale viene rilasciata l'autorizzazione;

b) documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione del natante da adibire al servizio al registro nautico per la categoria relativa al servizio oggetto di autorizzazione;

c) valido certificato di navigabilità rilasciato per l'imbarcazione oggetto di autorizzazione;

d) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile, relativa all'unità di navigazione e polizza di copertura globale per le persone trasportate e l'equipaggio;

e) titoli professionali di navigazione obbligatoriamente previsti per la guida del natante secondo le vigenti disposizioni del Codice della Navigazione e delle normative vigenti;

f) documentazione relativa all'assunzione, con regolare contratto, del personale eventualmente dipendente, del numero e con le mansioni indicati nella richiesta di ammissione al bando, nitidamente alle rispettive certificazioni di possesso degli specifici requisiti d'idoneità professionale e DURC;

g) documentazione comprovante l'iscrizione al "ruolo provinciale conducenti servizi pubblici non di linea" sezione "conducenti con natanti" e la sussistenza dei requisiti

di idoneità morale, fisica e professionale del personale da adibire alla guida o in sostituzione alla guida (art.10 L.21 del 15.01.1992);

h) copia del titolo giuridico comprovante la disponibilità di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco nel territorio comunale di VIVERONE;

i) ogni ulteriore documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso ed il conseguimento di quanto oggetto di dichiarazione di impegno nella domanda stessa;

j) documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione presso la C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività oggetto dell'autorizzazione (l'attività può essere esercitata in una delle forme di cui all'art.7 Legge n. 21 del 15.01.1992);

5. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 2 (due) mesi dal rilascio del titolo, provvedendo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari. Tale termine può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori tre mesi ove il soggetto interessato dimostri di non avere la disponibilità del natante per cause ad esso non imputabili;

6. Il servizio pubblico non di linea a mezzo natante, deve essere effettuato con natante in possesso dei requisiti richiesti per la navigazione previsti dalla normativa vigente e può avere una capacità di carico massima di 55 persone escluso l'equipaggio, lo stesso deve essere iscritto nei registri nautici tenuti della Provincia di Biella;

7. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio Commercio e Attività Produttive;

8. L'autorizzazione ha la durata normale di cinque anni, in analogia a quanto previsto dall'art. 9 della Legge n.21/92 sulla trasferibilità delle licenze, ed è rinnovabile una sola volta per la stessa durata, previa verifica della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti inizialmente necessari al rilascio dell'autorizzazione. Allo scadere dell'eventuale rinnovo si procederà all'emanazione di un nuovo bando pubblico.

9. L'interessato dovrà presentare l'attestazione relativa all'idoneità fisica, superata l'età di anni 70;

10. Nell'autorizzazione deve essere indicato:

- il numero dell'autorizzazione;
- il soggetto persona fisica titolare dell'autorizzazione;
- la sede dell'impresa;
- la sede della rimessa o del pontile;
- la targa e l'eventuale denominazione del natante autorizzato;
- elenco nominativo del personale autorizzato alla guida o alla sostituzione alla guida (art. 10 Legge n. 21 del 15.01.1992);
- la data di scadenza del certificato di navigabilità;
- il proprietario dell'unità di navigazione;
- l'armatore;
- l'eventuale rappresentante;
- l'ubicazione dello spazio acqueo e del pontile autorizzati all'assunzione del servizio;
- i periodi dell'anno in cui il servizio viene svolto e quelli in cui è consentito sospendere il servizio, in relazione alle effettive esigenze dell'utenza;

- eventuali prescrizioni e divieti di esercizio.

11. Tutte le variazioni intervenute vanno parimenti indicate nell'autorizzazione, entro dieci giorni, su richiesta rivolta all'ufficio competente.

12. Ogni modificazione dei soggetti autorizzati deve parimenti essere comunicata al Comune, che provvede alla verifica dei requisiti prescritti e, se necessario, all'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione

13. La licenza o autorizzazione comunque deve essere sottoposta ogni anno a vidimazione del competente ufficio comunale.

### **Art. 8– Trasferibilità dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione per i servizi pubblici non di linea di cui al presente Regolamento sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti per il rilascio, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

## **TITOLO II - Servizio pubblico non di linea a mezzo natante**

### **Art. 9 – Definizione del servizio e tariffe**

1. Il servizio pubblico non di linea effettuato con unità di navigazione, è rivolto ad una utenza specifica che avanza, presso il pontile o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione.

2. Lo stazionamento delle unità di navigazione avviene negli specchi d'acqua e presso appositi pontili di attracco, situati nel territorio comunale, presso i quali il natante sosta ed è a disposizione dell'utenza.

3. Il servizio deve essere effettuato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

4. Il corrispettivo del trasporto è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore. Le tariffe devono essere affisse in modo ben visibile su strutture mobili nelle prossimità della piattaforma, del pontile e sulle unità di navigazione a cura dei titolari delle autorizzazioni, unitamente alle altre condizioni di trasporto, ivi compresa la capacità di carico.

### **Art. 10 – Contratto di noleggio e trasporto**

1. Il servizio di trasporto pubblico non di linea a mezzo natante, dovrà svolgersi secondo quanto previsto dal codice della navigazione e s.m.i.
2. Durante il viaggio le parti, di comune accordo, possono concordare una o più prestazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.

### **Art. 11 – Sede del titolare**

1. La sede del soggetto titolare dell'autorizzazione, nonché la rimessa o il pontile devono essere situati esclusivamente nel territorio comunale. Nell'autorizzazione sono riportati gli estremi della sede e della rimessa o del pontile di stazionamento del natante.

### **Art. 12 – Acquisizione del servizio**

1. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso il pontile, o presso la rimessa o il pontile a disposizione del concessionario.
2. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio devono avvenire presso la rimessa o il pontile indicati nell'autorizzazione, che devono essere ubicati nel Comune di VIVERONE, con ritorno al medesimo punto di partenza, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.
3. Il conducente del natante è obbligato a compilare e tenere il foglio di servizio come previsto dall'art. 11 co. 4 della L. 21/1992, opportunamente vidimato, da tenere in originale a bordo del natante per un periodo non inferiore a 15 giorni per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.
4. Il titolare o un suo dipendente, dotati di un tesserino di riconoscimento al fine di rendere evidente e riconoscibile dai potenziali clienti la mansione da loro svolta, possono sostare nei pressi del punto di imbarco, al fine di promuovere il loro servizio con l'ausilio di apposite locandine o cartelli mobili uniformi fra loro, precedentemente autorizzati dal competente organo comunale.

### **Art. 13 – Svolgimento del servizio**

1. Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione, o dai suoi dipendenti che agiscono in nome e per conto del titolare stesso purché in possesso dei requisiti prescritti.
2. Il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purché in possesso del titolo professionale di pilota motorista con qualifica di autorizzato e iscritti al "ruolo provinciale conducenti servizi pubblici non di linea", sezione "conducenti con natanti", conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile ed il cui nominativo sia stato preventivamente comunicato al comune di Viverone come prescritto dall'art. 6 del presente Regolamento.

### **Art. 14 – Obblighi del titolare**

1. Il titolare, in conformità alle prescrizioni emanate del Comune, ha l'obbligo di:
  - a) tenere sempre a bordo del natante l'autorizzazione comunale, unitamente ai documenti di bordo;

- b) verificare la puntuale compilazione e tenuta del foglio di servizio da parte del conducente (secondo il modello allegato sub b) al presente Regolamento);
- c) curare la regolarità della prestazione del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto entro 48 ore all'Ufficio di Polizia Locale, ogni eventuale sospensione del servizio stesso, il relativo periodo e la data di ripresa;
- d) mantenere il natante ed il pontile nel dovuto stato di efficienza, sicurezza, pulizia e decoro;
- e) segnalare per iscritto, entro il termine perentorio di dieci giorni, ogni cambiamento del domicilio della sede, facendone curare la debita annotazione sull'autorizzazione;
- f) sottoporre il natante a qualsiasi visita che durante l'anno l'autorità competente ritenga necessario disporre;
- g) assicurare e favorire, con supporti o altro, qualora venisse richiesto, la mobilità dei soggetti disabili;
- h) adoperarsi, qualora per avaria del mezzo o per altra causa di forza maggiore il viaggio debba essere sospeso, per evitare all'utenza ogni ulteriore disagio, facendo il possibile per garantire il raggiungimento della destinazione fissata.

#### **Art. 15 – Obblighi dell'equipaggio**

1. Il personale in servizio a bordo del natante ha l'obbligo di:

- a) indossare abiti decorosi, usando con il pubblico modi corretti e serbando costantemente un contegno irreprensibile in servizio;
- b) esibire l'autorizzazione conservata a bordo ad ogni richiesta dei funzionari od agenti incaricati della vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea svolti per via acquea;
- c) non deviare di propria iniziativa del percorso inizialmente convenuto, se non per motivi urgenti o di sicurezza o su specifica richiesta dell'utente maggiorenne;
- d) non richiedere somme maggiori oltre quelle fissate dalle tariffe o quelle convenute in fase di contrattazione. A tale proposito su ogni unità di navigazione dovranno essere esposti i prezzi per ogni tipo di servizio;
- e) compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica e dal Sindaco, per motivi di sicurezza, ordine pubblico o soccorso, per il trasporto di malati, feriti, funzionari od agenti, anche se non siano retribuiti immediatamente;
- f) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno del natante e nel caso di rinvenimento di oggetti dimenticati, che non possano essere immediatamente restituiti al proprietario, curarne il deposito entro le 24 ore successive all'ufficio oggetti smarriti del Comune.

#### **Art. 16 – Sostituzione alla guida**

1. Il titolare dell'autorizzazione può farsi sostituire temporaneamente alla guida del natante in caso di malattia, invalidità temporanea, ferie.

2. Le sostituzioni devono essere comunicate immediatamente al Comune, con l'indicazione del periodo previsto e del nominativo del sostituto corredato da certificazione dell'iscrizione nel corrispondente ruolo dei conducenti.

### **Art. 17 – Pontili o punti di attracco**

1. L'esercizio dell'attività di servizio pubblico non di linea mediante unità di navigazione avviene presso la rimessa e/o pontili di attracco, in concessione al titolare dell'autorizzazione, presso il quale avviene lo stazionamento, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri.

2. Sono a carico dei titolari delle autorizzazioni gli oneri concessori e fiscali inerenti la concessione demaniale congiunta del pontile e del relativo spazio acqueo.

3. Sono a totale carico dei titolari delle autorizzazioni le spese di manutenzione del pontile in concessione, al fine di garantirne ordine ed efficienza, nonché tutte le spese eventualmente necessarie per la messa in sicurezza dello stesso.

4. Deve essere garantita l'accessibilità a tutti i soggetti portatori di handicap.

5. Il Comune si riserva di richiedere ai titolari delle autorizzazioni l'effettuazione di quei lavori che, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessari per il sicuro svolgimento delle operazioni di ormeggio, imbarco e sbarco, nonché per il decoro e l'inserimento nell'ambiente.

6. I titolari di autorizzazione devono rendere disponibile il pontile dietro richiesta dell'amministrazione, che verrà inoltrata agli stessi con almeno 24 ore di preavviso. I titolari dovranno provvedere ad informare la clientela dell'eventuale interruzione del servizio, a mezzo di cartelli esposti in prossimità del pontile, laddove l'utilizzo dello stesso da parte del Comune dovesse comportare l'impossibilità di espletamento del servizio, inoltre dovranno consegnare il pontile in perfetto stato di manutenzione e pulizia.

7. E' assolutamente vietato tenere i motori accesi durante la sosta, se non per le normali manovre, evitando le brusche e ripetute accelerazioni, con conseguenti emissioni di gas combustibili in forte quantità.

### **Art. 18 – Sostituzione di natanti**

1. E' consentito sostituire temporaneamente o definitivamente l'unità di navigazione indicata in autorizzazione nei seguenti casi:

a) l'unità di navigazione indisponibile per manutenzione o avaria può essere sostituita, per il solo periodo di fermo, con un altro natante avente i requisiti prescritti, avvalendosi dell'autorizzazione relativa all'unità di navigazione in questione, previa comunicazione al Comune, che rilascerà apposito nulla osta temporaneo;

b) la sostituzione definitiva può avvenire unicamente con unità di navigazione avente le medesime caratteristiche del tipo di servizio per cui è stata rilasciata l'autorizzazione, previa verifica da parte del Comune ed aggiornamento della stessa.

### **Art. 19 – Utilizzo dei mezzi in servizio non di linea**

1. Nei casi di necessità accertati dal Sindaco, le unità di navigazione possono essere impiegate per l'espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco stesso.
2. L'espletamento dei suddetti servizi non costituisce titolo preferenziale per il rilascio di nuove autorizzazioni.

### **Art. 20 – Contrassegno**

1. Le unità di navigazione in servizio devono essere immediatamente identificabili dal pubblico: a tale scopo debbono recare, sulle fiancate dell'imbarcazione, la denominazione del titolare e il numero di targa assegnato.

## **TITOLO III – Sanzioni**

### **Art. 21 - Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione viene sospesa temporaneamente quando il titolare:
  - a) non adempia agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione di licenza;
  - b) non ottemperi alle direttive e prescrizioni emanate dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
  - c) contravvenga alle disposizioni di leggi e regolamento in materia;
  - d) sostituisca abusivamente altri nel servizio;
  - e) non inizi il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione o dalla licenza;
  - f) non applichi le tariffe in vigore;
  - g) interrompa il servizio senza giustificato motivo;
  - h) superi i limiti di portata previsti dall'autorizzazione dell'autorità competente.
2. La sospensione dell'autorizzazione è comminata per un minimo di sette fino a un massimo di trenta giorni; in presenza di infrazioni plurime e ripetute fino ad un massimo di sessanta giorni salvo i casi previsti dal Codice della Navigazione e/o del Regolamento.
3. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
4. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione, la dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dell'autorizzazione.
5. Lo spostamento della sede dell'attività nel territorio di un altro comune comporta l'immediata decadenza dell'autorizzazione.
6. Dell'emissione del provvedimento di sospensione, revoca, decadenza, l'amministrazione comunale ne darà comunicazione alla Provincia di Biella e alla Regione Piemonte.

### **Art. 22 – Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione**

1. Verificatisi uno dei casi previsti dall'art. 22, comma 1, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di sessanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa, fissando il termine di trenta giorni per la presentazione di deduzioni.
2. Decorso il termine di trenta giorni di cui al primo comma e qualora sia ritenuto fondato l'accertamento, il Comune emana la sanzione nei confronti dell'autore della violazione.
3. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di cinque anni dalla data del provvedimento di revoca.
4. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione o della licenza, l'interessato può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale.

### **Art. 23 – Sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della normativa vigente, sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della navigazione, dalle norme regionali in materia di navigazione interna e dal presente Regolamento.

## **Titolo IV - Norme finali e transitorie**

### **Art. 24 – Documentazione obbligatoria**

1. E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di tenere a bordo, a disposizione di tutte le autorità addette alla vigilanza, oltre alle dotazioni prescritte dalle norme sulla navigazione e ai documenti prescritti dalle vigenti leggi:

- a) originale dell'autorizzazione;
- b) originale della licenza di navigazione, assicurazione RC in corso di validità, certificato di navigabilità, foglio di servizio e le abilitazioni alla guida;
- c) titolo od attestazione legittimante l'esercizio del servizio da parte dei preposti o dei conduttori;
- d) documentazione attestante la sostituzione provvisoria del mezzo;
- e) autorizzazione alla sostituzione del titolare o del dipendente;
- f) copia del contratto di noleggio o trasporto, ove prescritto.

### **Art. 25 – Determinazione dei contingenti**

1. Il numero delle licenze da adibire al servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea viene fissato, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 26 del presente regolamento, tenendo presente i seguenti criteri:
  - a) entità della popolazione del territorio comunale;
  - b) estensione territoriale e relative caratteristiche;
  - c) intensità delle attività turistiche, di cura e di soggiorno che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe;
  - d) offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di persone;

- e) altri fattori ambientali salienti e caratterizzanti il settore del trasporto pubblico di persone;
  - f) numero delle licenze e delle autorizzazioni precedentemente rilasciate a soggetti operanti sul territorio.
2. Sono fatte salve le determinazioni della Provincia, ai sensi dell'Art. 97 comma 2 lettera a) della legge regionale n. 44, così come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 5 del 15/03/2001

#### **Art. 26 – Commissione Consultiva**

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle licenze o autorizzazioni, il Comune può provvedere alla nomina di un'apposita commissione consultiva, ai sensi dell'art. 4 comma 4 della legge 21/92.
2. Considerate le dimensioni e i confini del Lago di Viverone, la commissione consultiva sarà una commissione intercomunale creata tra i comuni di Viverone (BI), Azeglio (TO), Borgo d'Ale (VC), Piverone (TO).

#### **Art. 27 – Composizione della Commissione Consultiva**

1. La commissione consultiva è composta come segue:
- a) I Sindaci dei Comuni interessati (tra i quali in prima seduta verrà nominato un Presidente della commissione)
  - b) Un segretario comunale individuato tra coloro che prestano servizio presso i comuni interessati.
  - c) Due operatori di Polizia Locale individuato tra coloro che prestano servizio presso i comuni interessati
  - d) Due rappresentanti degli esercenti categoria pubblici esercizi e turismo

#### **Art. 28 – Operatività della Commissione Consultiva**

1. Per consentire operatività alla commissione vengono fissate le seguenti disposizioni:
- a) A parità di voto prevale il voto del presidente
  - b) Nell'impossibilità di raggiungere il numero legale viene prevista l'adunanza in seconda convocazione, 24 ore dopo la prima convocazione
  - c) Qualora per due sedute consecutive la commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il segretario comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della commissione stessa, deliberando sulle pratiche elencate all'ordine del giorno rimaste inevase.

#### **Art. 29 – Caratteristiche tecniche dei mezzi**

1. In relazione ad esigenze di tutela contro l'inquinamento acustico, la velocità, la sicurezza dei natanti e delle persone, potranno essere prescritte all'atto del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente particolari limitazioni alla potenza e alle conformazioni degli apparati propulsori e degli scafi utilizzati.
2. In ogni caso il rilascio dell'autorizzazione o la sostituzione dell'unità di navigazione è condizionato alla presentazione di documentazione relativa alle dimensioni e

conformazione dello scafo e del propulsore per consentire la valutazione di compatibilità con la navigabilità.

### ***Art. 30 – Disposizioni finali***

1. Sono a totale carico dei soggetti titolari di autorizzazione tutti gli adempimenti giuridici ed economici, nonché gli oneri fiscali ed ogni altra incombenza derivante dall'esercizio dell'attività oggetto dell'autorizzazione che non sia esplicitamente individuata dal presente Regolamento.

### ***Art. 31 – Adeguamento automatico***

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle innovazioni introdotte in materia dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.